



Università degli Studi di Foggia

CODICE ETICO

(emanato con D.R. n. 93 – 2013, prot. n. 1979 – I/3 del 25.01.2013)

<i>Preambolo</i>	pag. 2
<i>Art. 1 - Principi generali</i>	pag. 3
<i>Art. 2 – Trasparenza e imparzialità</i>	pag. 3
<i>Art. 3 - Libertà accademica. Riservatezza e proprietà intellettuale</i>	pag. 4
<i>Art. 4 - Interessi dei Componenti</i>	pag. 4
<i>Art. 5 - Protezione della salute e tutela dell'ambiente</i>	pag. 5
<i>Art. 6 - Uso delle risorse dell'Università</i>	pag. 5
<i>Art. 7 - Notizie circa le violazioni di questo Codice</i>	pag. 5
<i>Art. 8 - Proposta e decisione circa le violazioni di questo Codice</i>	pag. 5
<i>Art. 9 - Responsabilità dei Dipartimenti e dei Centri di spesa</i>	pag. 6
<i>Art. 10 - Modelli di organizzazione</i>	pag. 6
<i>Art. 11 – Applicazione delle sanzioni</i>	pag. 6
<i>Art. 12 - Sanzioni individuali</i>	pag. 6
<i>Art. 13 - Sanzioni per i Dipartimenti e i Centri di spesa</i>	pag. 7
<i>Art. 14 - Illeciti disciplinari</i>	pag. 7
<i>Art. 15 - Divulgazione del Codice Etico</i>	pag. 7

Preambolo

L'Università, i Dipartimenti, i Centri di spesa, (di seguito anche semplicemente le “*Strutture*”), i componenti dei loro Organi, il personale docente e tecnico-amministrativo, i collaboratori, i cultori, gli assegnisti ed i dottori di ricerca, i dottorandi, gli studenti (di seguito anche semplicemente i “*Componenti*”) costituiscono la Comunità dell'Università degli Studi di Foggia (di seguito anche semplicemente “*Comunità*”).

Tutti i Componenti della Comunità sono tenuti al rispetto delle disposizioni previste dal presente Codice.

La Comunità promuove la meritocrazia, evita ogni discriminazione e garantisce – anche mediante l'adozione o il mantenimento di misure specifiche dirette ad evitare o compensare svantaggi – eguali opportunità senza riguardo a età, origine razziale ed etnica, nazionalità, condizione sociale, opinioni politiche, convinzioni religiose, sesso, orientamento sessuale, stato civile, disabilità, stato di salute o qualsiasi altra condizione che possa portare ad immotivata sperequazione.

L'Università valuta l'integrità, l'onestà e la correttezza e si impegna a promuovere e tutelare questi valori in ogni atto e attività, ivi incluse quelle didattiche e di ricerca.

Le Strutture e i Componenti si impegnano a promuovere, migliorare e rispettare gli standard professionali in ogni loro atto e attività, nonché a mantenere una condotta collaborativa e rispettosa nei confronti delle decisioni accademiche di carattere organizzativo poste in essere ai fini dell'efficienza, equità, imparzialità e trasparenza dell'azione amministrativa.

Essi sono responsabili individualmente per le loro azioni e omissioni e collettivamente per la promozione e l'adozione di comportamenti virtuosi e per il loro adeguamento alle Leggi e ai Regolamenti applicabili.

Ciascuno dei Componenti può dare notizia ai competenti Organi circa le violazioni di questo Codice delle quali abbia conoscenza.

Le notizie di cui sopra sono raccolte ed esaminate in maniera imparziale, riconoscendosi in ogni caso l'inviolabilità del diritto di difesa della Struttura o del Componente al quale la violazione è ascritta.

Le violazioni sono sanzionate in modo appropriato, salve le conseguenze di altra natura previste dalla Legge.

Il presente Codice non si sostituisce alla Legge ma si aggiunge alle disposizioni normative applicabili ai membri appartenenti alla comunità accademica e dalle quali conseguono diritti e doveri. Alla componente studentesca, per quanto non previsto nel presente Codice, si applicano lo Statuto dei diritti e doveri degli studenti universitari, approvato con decreto del Ministero dell'Università e della Ricerca Scientifica il 12 giugno 2007, e le sue successive modificazioni.

Articolo 1

Principi generali

1. La Comunità riconosce di dover assicurare e mantenere la sua reputazione di integrità. A tal fine, essa promuove la puntuale osservanza di Leggi, di Regolamenti e di ogni altra disposizione applicabile, nonché la prevenzione di ogni atto, comportamento o pratica, anche solo apparentemente devianti o impropri, deplorando in modo particolare, quelli contrari alla dignità umana.
2. In ogni caso, e in particolare nelle materie non specificamente regolate da norme, la Comunità e i suoi Componenti si conformeranno a correttezza, onestà e rispetto per i diritti di terzi.
3. Gli atti, i comportamenti e le pratiche contrari alla deontologia professionale non saranno tollerati.

Articolo 2

Trasparenza e imparzialità

1. L'Università degli Studi di Foggia è un'Istituzione che persegue l'eccellenza in ogni campo di attività, con speciale riguardo alla didattica e alla ricerca, anche attraverso la realizzazione di un ambiente idoneo per il loro sviluppo.
2. Per questo scopo, la Comunità riconosce e garantisce, anche ai terzi, un trattamento ispirato ai principi della correttezza e del rispetto.
3. La Comunità promuove, in particolare, la trasparenza degli interessi dei suoi Componenti in relazione a ogni atto, nonché l'imparzialità, obiettività e adeguata motivazione delle decisioni.
4. La Comunità disapprova in modo particolare il favoritismo e il nepotismo in quanto contrastanti con la dignità umana, con la valorizzazione dei meriti individuali, con l'onestà, l'integrità, la professionalità e la libertà accademica, con l'equità, l'imparzialità e la trasparenza e richiede ad ogni suo Componente di astenersi da tale costume.
5. Per favoritismo si intende il comportamento di chi, approfittando della propria posizione, agevoli qualcuno indipendentemente dall'accertamento obiettivo delle sue qualità. In particolare, ricorre favoritismo quando un Componente della Comunità utilizza il proprio potere, direttamente o indirettamente, al fine di avvantaggiare un altro soggetto per concedere benefici, favorire incarichi o chiamate, influire sugli esiti concorsuali o sulle procedure di selezione, attinenti, altresì, a borse di studio, contratti, borse per dottorato di ricerca, assegni di ricerca.
6. Il nepotismo costituisce un caso particolare di favoritismo in cui l'autore e i beneficiari del comportamento scorretto risultano legati da vincoli di coniugio o di parentela o di affinità o di stabile convivenza. Nel dettaglio, si configura il nepotismo quando il comportamento è finalizzato ad avvantaggiare il coniuge, figli, parenti e affini entro il IV grado nonché i conviventi.
7. In caso di carriera accademica, si presume il nepotismo qualora:
 - a) vi sia coincidenza o affinità fra il settore scientifico-disciplinare del favorente e quello del favorito;e/o

- b) il favorito debba svolgere la propria attività nell'ambito dello stesso Dipartimento del favorente.
8. L'Università degli Studi di Foggia non procederà alla chiamata di coloro che abbiano conseguito l'idoneità per i ruoli di professore ordinario o di professore associato o di ricercatore qualora ricorrano i presupposti costitutivi del favoritismo o del nepotismo.
 9. A nessun Componente della Comunità è consentito utilizzare direttamente o indirettamente il proprio potere al fine di forzare altri soggetti dell'Università ad eseguire prestazioni o servizi vantaggiosi per sé o per altri.

Articolo 3

Libertà accademica. Riservatezza e proprietà intellettuale

1. La Comunità riconosce nell'ideale di libertà e autonomia individuale il necessario presupposto dell'insegnamento, della professionalità, dell'eccellenza, della più ampia ricerca, dell'esplorazione intellettuale, del perseguimento della conoscenza stessa.
2. La Comunità garantisce che le informazioni, anche oggetto di proprietà intellettuale, ricevute dai suoi Componenti siano utilizzate, trattate, protette e comunicate a terzi nel rispetto delle Leggi, dei Regolamenti e degli Accordi applicabili.

Articolo 4

Interessi dei Componenti

1. I Componenti curano in modo prioritario l'interesse dell'Università e il perseguimento dell'eccellenza nei diversi campi.
2. La Comunità opera per evitare di incorrere in situazioni di conflitto di interesse reale o anche solo potenziale.
3. A tal fine, i suoi Componenti si astengono dall'intrattenere rapporti economici o dal ricevere utilità da terzi quando ciò possa causare o anche solo lasciare intendere divergenza tra gli scopi della Comunità e gli interessi privati del singolo Componente.
4. Fra le ipotesi di conflitto, oltre a quelle definite dalla Legge, vi è quella in cui taluno dei Componenti operi per il soddisfacimento di interessi diversi da quelli della Comunità, al fine di trarne un vantaggio per sé o per altri.
5. Ai fini che precedono, il Componente che, per conto proprio o di terzi, abbia interesse in una determinata delibera degli Organi di Università, Dipartimento o Centro di spesa deve darne tempestiva notizia scritta al Presidente dell'Organo deliberativo, precisandone la natura, i termini, l'origine e la portata, in conformità, ove esistenti, alle regole prescritte. Se si tratta del Rettore, del Pro-Rettore, del Direttore del Dipartimento o del Centro di spesa o del Presidente del Consiglio di Corso di Studio, questi deve, altresì, astenersi dal compiere l'operazione prima della delibera degli Organi competenti. Se interviene all'adunanza, il Componente interessato deve astenersi dall'esprimere il voto sull'argomento nel quale ha interesse. La deliberazione deve adeguatamente motivare le ragioni e la convenienza dell'atto.

Articolo 5

Protezione della salute e tutela dell'ambiente

1. La Comunità si impegna a garantire condizioni di lavoro e di studio rispettose della dignità individuale, in ambienti sicuri e salubri. A tal fine, le Strutture e i singoli Componenti si impegnano all'informazione e al rispetto degli obblighi e delle norme interne a tutela della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro.
2. La Comunità riconosce il valore primario della salvaguardia dell'ambiente e orienta le proprie scelte in modo da garantire la compatibilità tra le sue attività e le esigenze ambientali, non solo nel rispetto della normativa, ma anche tenendo conto dello sviluppo della ricerca scientifica e delle migliori esperienze in materia.

Articolo 6

Uso delle risorse dell'Università

1. L'uso delle risorse dell'Università è consentito esclusivamente per le finalità istituzionali.
2. Sono considerate risorse dell'Università, fra l'altro, i sistemi e i servizi di comunicazione e di rete, le apparecchiature, il tempo e l'attività di dipendenti, collaboratori, studenti.

Articolo 7

Notizie circa le violazioni di questo Codice

1. Le notizie circa le violazioni di questo Codice sono trasmesse al Rettore.
2. Qualora la violazione sia ascritta al Rettore, la notizia è trasmessa al decano dei professori ordinari di ruolo dell'Ateneo.
3. È dovere dei Componenti collaborare alle attività di accertamento.

Articolo 8

Proposta e decisione circa le violazioni di questo Codice

1. Ricevuta la notizia circa la violazione di questo Codice, entro quaranta giorni, il Rettore, disposta l'audizione dei soggetti interessati, propone, motivatamente, al Senato Accademico la sanzione da applicare o l'archiviazione del procedimento in quanto la violazione non sussiste.
2. Qualora la violazione sia imputata al Rettore, la proposta relativa alla sanzione da applicare o all'archiviazione del procedimento è formulata, con le modalità e i termini di cui al primo comma del presente articolo, da una Commissione istruttoria composta da un professore ordinario di ruolo, un professore associato di ruolo ed un ricercatore di ruolo a tempo indeterminato, designati, nell'ambito del corpo docente dell'Ateneo, dal Senato Accademico, nel corso di una seduta straordinaria convocata e presieduta, senza diritto di voto, dal decano dei professori ordinari di ruolo dell'Ateneo ed in relazione alla quale non è prevista la partecipazione del Rettore.
3. Entro i successivi quindici giorni, il Rettore o, qualora la violazione sia imputata a quest'ultimo, il decano dei professori ordinari di ruolo dell'Ateneo convoca una riunione straordinaria del Senato Accademico. Nel caso di violazione imputata al Rettore, questi non prende parte all'esame dell'argomento e la presidenza del Senato Accademico è affidata, senza diritto di voto, al decano dei professori ordinari di ruolo dell'Ateneo. Il

Senato Accademico, disposta l'audizione della/e persona/e cui fa riferimento la notizia circa la violazione del Codice Etico, adotterà la decisione definitiva in merito. Tale decisione è adottata dal Senato Accademico, con voto segreto, a maggioranza assoluta dei componenti o, nell'eventualità in cui essa riguardi la persona del Rettore, sempre con voto segreto, a maggioranza dei quattro quinti dei componenti, escludendo dal conteggio il Rettore medesimo.

Articolo 9

Responsabilità dei Dipartimenti e dei Centri di spesa

1. I Dipartimenti e i Centri di spesa sono responsabili delle violazioni commesse dai Componenti ad essi afferenti se non provano di avere adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del fatto, modelli di organizzazione idonei a prevenire violazioni della specie di quella verificatasi e aver esercitato il dovuto controllo.

Articolo 10

Modelli di organizzazione

1. I modelli di organizzazione devono, in ogni caso:
 - a) individuare le attività nel cui ambito possono essere commesse violazioni di questo Codice;
 - b) prevedere specifici protocolli diretti a prevenire le violazioni;
 - c) individuare le modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee ad impedire violazioni.

Articolo 11

Applicazione delle sanzioni

1. L'inosservanza di questo Codice conseguente alla condotta volontaria, anche omissiva, dei Componenti o delle Strutture della Comunità comporta l'applicazione di sanzioni adeguate e proporzionate alla violazione e alla gravità dei fatti.

Articolo 12

Sanzioni individuali

1. Le sanzioni individuali consistono nella decadenza dalle cariche individuali rivestite e/o nell'esclusione per un periodo non superiore a tre anni dalla partecipazione agli Organi e alle Commissioni di Ateneo, Dipartimento, Centro di spesa e/o, inoltre, per i docenti, per lo stesso periodo, nell'esclusione dalla destinazione di fondi di ricerca e contributi di Ateneo a qualunque titolo assegnati.

Articolo 13

Sanzioni per i Dipartimenti e i Centri di spesa

1. Le sanzioni per i Dipartimenti e i Centri di spesa sono di natura pecuniaria.
2. La sanzione pecuniaria viene applicata per quote in un numero non inferiore a 10 né superiore a 100; l'importo di una quota va da un minimo di euro 100 a un massimo di euro 1.000; nella determinazione del numero delle quote si tiene conto della gravità del fatto, del grado di responsabilità, dell'attività svolta per eliminare o attenuare le conseguenze del fatto e per prevenire la commissione di ulteriori illeciti, mentre l'importo della singola quota è fissato sulla base delle condizioni economiche e patrimoniali dell'ente, tenuto conto, in ogni caso, della necessità di assicurare l'efficacia della sanzione; la sanzione pecuniaria non può superare il dieci per cento dell'ammontare complessivo dei fondi annuali destinati al Dipartimento o Centro di spesa.
3. La sanzione pecuniaria è ridotta della metà se l'autore della violazione ha commesso il fatto nel prevalente interesse proprio o di terzi e il Dipartimento o Centro di spesa non ne ha ricavato vantaggio o ne ha ricavato un vantaggio minimo.
4. La sanzione non si applica se, prima dell'apertura del procedimento, il Dipartimento o Centro di spesa ha risarcito integralmente il danno e ha eliminato le conseguenze dannose o pericolose della violazione; essa è ridotta da un terzo alla metà se il Dipartimento o Centro di spesa si è efficacemente adoperato in tal senso.
5. I proventi delle sanzioni sono ripartiti annualmente tra gli altri Dipartimenti e Centri di spesa in misura inversamente proporzionale al numero e alla gravità delle violazioni accertate a carico di ciascuno di essi negli ultimi cinque anni.

Articolo 14

Illeciti disciplinari

1. Nel caso di violazioni che integrino illeciti disciplinari, prevale la competenza degli Organi competenti, in base alla normativa vigente, in quest'ultima materia.

Articolo 15

Divulgazione del Codice Etico

1. L'Università degli Studi di Foggia promuove la più ampia divulgazione di questo Codice mediante pubblicazioni, comunicazioni, convegni, attività formative ed ogni altro mezzo ritenuto idoneo a tal fine.